



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 9 gennaio 2007

Prot. 526 /PROD.COMM.

Rif.

Allegati:

Oggetto: L.R. 29/2005.

Nota esplicativa in materia di requisiti professionali e vendite promozionali.

All'ANCI del Friuli Venezia Giulia
Viale XX Settembre, 2
33100 – **UDINE**

Alla C.C.I.A.A. di
33170 - **PORDENONE**
Corso Vittorio Emanuele, 47

Alla C.C.I.A.A. di
34170 - **GORIZIA**
via Crispi, 10

Alla C.C.I.A.A. di
34121 - **TRIESTE**
Piazza della Borsa, 14

Alla C.C.I.A.A. di
33100 - **UDINE**
Via Morpurgo, 4

All'ASCOM/Confcommerico
Piazzale Mutilati, 4
33170 - PORDENONE

Alla Confesercenti regionale
Viale Grigoletti, 72/a
33170 - PORDENONE

All'Unione regionale del
commercio e turismo
Via S. Nicolò, 7
34100 - TRIESTE

All'Unione Regionale
Economica Slovena
Via Cicerone, 8
34133 - TRIESTE

Alla Lega delle Cooperative
Via D. Cernazai, 8
33100 - UDINE

Alla F.A.I.D.
Federdistribuzione
Viale Mayno Luigi, 42
20121 - MILANO

Con la presente nota, la scrivente Direzione ritiene di informare che, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, supplemento ordinario n. 23 del 29 novembre 2006, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0351/Pres., concernente il <<Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di corsi professionali per il commercio.>>.

Tale atto normativo, in vigore dal 14 dicembre 2006, contiene ancora il riferimento (articolo 1) all'iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC), disciplinato dalle leggi 426/1971 e 287/1991, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, REC comunque soppresso, a seguito della riforma legislativa statale di cui al cosiddetto "Bersani bis" (legge 4 agosto 2006, n. 248, recante <<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale>>), già a decorrere dal 4 luglio 2006 (cfr. circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3603/C dd. 28 settembre 2006).

Poiché, sotto questo aspetto, la legislazione nazionale si pone come attuativa, in particolare, dei principi comunitari e generali in materia di libera concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché osservante

delle raccomandazioni e dei pareri espressi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, *"in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro"*, si evidenzia che, in osservanza all'obbligo di applicazione diretta dei testé evidenziati principi, **l'abrogazione del REC**, secondo le direttive di cui alla citata circolare ministeriale n. 3603/C, **nell'ordinamento della Regione ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2007.**

Di conseguenza, l'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui alla legge regionale 29/2005 non può che integralmente competere, a decorrere dall'1 gennaio 2007, alle Amministrazioni Locali responsabili dei rispettivi procedimenti amministrativi: ciò risulta palese dalla strutturazione normativa della disciplina regionale sul commercio, la quale individua, come principio generale, nel Comune il soggetto istituzionalmente titolare delle funzioni e dei controlli prescritti dalla legge di settore.

Per quanto inoltre concerne, nello specifico, la liberalizzazione delle **vendite promozionali**, si puntualizza che la citata legge 248/2006 (articolo 3, comma 1, lettere e ed f) consente comunque, in relazione a tali vendite, una limitazione temporale nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; di conseguenza, la prescrizione di cui all'articolo 35, comma 2, della L.R. 29/2005, ai sensi della quale le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l'inizio dei saldi, risulta del tutto conforme con le nuove disposizioni contenute nella riforma nazionale.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che nella seduta del 22 dicembre 2006, la Giunta regionale ha deliberato l'approvazione del disegno di legge ai fini del recepimento puntuale e testuale della succitata riforma.

La Direzione scrivente rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento di propria competenza, cogliendo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr